

Sicherheitsfonds BVG

Geschäftsstelle
Postfach 1023
3000 Bern 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

Fonds de garantie LPP

Organe de direction
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

Fondo di garanzia LPP

Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

PROMEMORIA

Trasferimento di averi della previdenza professionale a partire dal 1° giugno 2007 Richiesta per l'accertamento dell'obbligo d'assicurazione sociale in Austria

Considerazioni introduttive

Nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha ripreso il diritto UE. Il Fondo di garanzia LPP è stato designato in questo contesto quale Organismo di collegamento per il settore della previdenza professionale in Svizzera (v. art. 56 cpv. 1 lett. g della LPP). Il Fondo di garanzia funge così, negli scambi d'informazioni internazionali tra enti assicurativi e persone, da intermediario agevolando il contatto con gli uffici esteri, rispettivamente gli istituti di previdenza in Svizzera.

La conseguenza più importante dell'adozione del diritto UE sulla previdenza professionale riguarda il pagamento in contanti in caso di partenza verso uno degli Stati dell'UE. Secondo il diritto UE, non è consentito un rimborso dei contributi al termine dell'assicurazione obbligatoria in un paese, nella misura in cui la persona interessata continui ad essere soggetta all'obbligo assicurativo in un altro stato membro dell'UE. L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si giudica in base al diritto del rispettivo stato. Vengono registrate tutte le disposizioni di legge riferite a prestazioni per malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, ai superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione come pure assegni in caso di morte e prestazioni familiari, a prescindere da come queste prestazioni vengono finanziate.

In forza di questo principio, la possibilità di pagamento in contanti di averi della previdenza professionale obbligatoria in conformità a quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 25f della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio) è stata limitata. La limitazione decorre cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e quindi il 1° giugno 2007.

In Austria non vige soltanto un'assicurazione obbligatoria per prestazioni d'anzianità, invalidità e superstiti quando si esercita un'attività lucrativa indipendente o un'attività lavorativa dipendente, ma anche nelle situazioni di fatto qui sotto riportate:

- indennità di maternità o di malattia
- riscossione di prestazioni in denaro per disoccupazione
- sussidio d'emergenza (eventualmente anche senza prestazione in denaro)
- servizio militare, civile, estero o d'istruzione
- riscossione di indennità transitoria proveniente dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione pensioni
- attività di collaboratrici/collaboratori scientifici o artistici presso università
- congedo per gravi motivi familiari
- educazione di figli in Austria

Non sono interessate da questa regolamentazione le persone che dopo aver cessato l'attività lucrativa (raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria; pensionamento anticipato) possono, conformemente al regolamento del loro istituto di previdenza, prelevare la loro prestazione di vecchiaia. Non sono interessati da questa regolamentazione neppure gli averi provenienti dalla previdenza professionale che superano le prestazioni minime previste per legge (i cosiddetti averi extraobbligatori).

Le nuove disposizioni non toccano nemmeno la possibilità di prelievo anticipato per l'**acquisto di un'abitazione in proprietà**. Il regolamento dell'istituto di previdenza e la legge svizzera fanno sempre stato.

Procedura in caso di uscita definitiva dalla Svizzera

- Se meditate di lasciare definitivamente la Svizzera e ritirare quindi il vostro avere della previdenza professionale, dovete annunciare in tempo il vostro proposito al vostro istituto di previdenza. L'istituto di previdenza verificherà se esistono i presupposti legali per un pagamento in contanti.
- Se meditate di trasferirvi in Austria, per il pagamento in contanti il vostro istituto di previdenza necessita di una conferma attestante che in Austria non siete assoggettati all'assicurazione pensioni prevista per legge.
- Per ottenere questa conferma, voi (o anche il vostro istituto di previdenza) potete presentare al Fondo di garanzia LPP, mediante un apposito formulario, una richiesta per l'accertamento dell'obbligo d'assicurazione sociale in Austria. Il formulario, compilato integralmente, deve essere firmato dalla persona assicurata e inviato al seguente indirizzo:

Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14

- Il Fondo di garanzia LPP inoltra la vostra richiesta al Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in Austria e verifica contemporaneamente se a vostro nome sono stati annunciati all'Ufficio centrale del 2° pilastro altri averi provenienti dalla previdenza professionale Svizzera. L'Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la notifica di partenza presso le autorità competenti in Svizzera), se voi siete assoggettati all'assicurazione pensioni prevista per legge.
- Ad avvenuta verifica, l'Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger comunica al Fondo di garanzia LPP se siete o no **assoggettati all'assicurazione pensioni prevista per legge**. Il Fondo di garanzia LPP informa per iscritto voi e il vostro istituto di previdenza sul risultato della verifica.
- Se in Austria **non siete obbligatoriamente assicurati**, il vostro istituto di previdenza può, nella misura in cui siano soddisfatti tutti i presupposti per un pagamento in contanti, versarvi in contanti la totalità della vostra prestazione di libero passaggio. **Per la verifica dei presupposti per il pagamento in contanti è responsabile il vostro istituto di previdenza. Se doveste avere delle domande a questo riguardo, vi preghiamo di rivolgervi direttamente al vostro istituto di previdenza.**

- Se in Austria siete **obbligatoriamente assicurati**, per il momento **non** è possibile un pagamento in contanti della prestazione obbligatoria di libero passaggio. In questo caso dovete comunicare al vostro istituto di previdenza dove volete che venga trasferita questa parte della vostra prestazione di libero passaggio. Avete la possibilità di aprire un conto di libero passaggio presso una banca in Svizzera oppure di istituire una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione. Se non comunicate al vostro istituto di previdenza dove debba essere trasferito il vostro avere, dopo la scadenza del termine previsto dalla legge l'istituto trasferirà la vostra prestazione di libero passaggio alla Fondazione Istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, a Zurigo. Il vostro avere così bloccato frutta interessi.
- Non appena avrete raggiunto l'età pensionabile ordinaria potrete prelevare in contanti il vostro avere proveniente dalla previdenza professionale (incl. interessi e interesse composto). In questo contesto devono essere inviati all'istituto che gestisce il conto tutti i documenti necessari.
- Affinché l'istituto che gestisce il conto possa mantenere i contatti con voi, dovete comunicargli tutti gli eventuali cambiamenti d'indirizzo.
- In caso di domande, rivolgetevi p.f. direttamente all'istituto che gestisce il conto. Anche l'Organismo di collegamento in Svizzera può eventualmente aiutarvi (Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14, Tel. +41 31 380 79 71; Fax +41 31 380 79 76; E-mail: info@verbindungsstelle.ch; ulteriori informazioni sotto www.sfbvg.ch).

FONDO DI GARANZIA LPP
Ufficio di direzione